

Associazione **DI**portisti **NA**utici "A.D.I.N.A." di Cabras (OR)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COSTITUITA IL 18 LUGLIO 2003

Atto Costitutivo Registrato in Oristano in data 11 Novembre 2003 al n.3017 - Serie 3

5) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie o patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dalla sua elezione. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nella raccolta dei verbali del Consiglio Direttivo liberamente consultabile dai soci presso la sede dell'Associazione.

Art. 20) Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, in atti e in fatti, ed in quelle mansioni per le quali è espressamente delegato.

Art. 21) Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario dà esecuzione alla deliberazioni del Consiglio Direttivo e redige i verbali. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e la tenuta dei libri contabili, provvede inoltre alle riscossioni e ai pagamenti secondo il deliberato specifico del Consiglio Direttivo e, sussistendo i casi, le disposizioni del Presidente.

Art. 22) I Probiviri

1) Il Collegio dei Probiviri è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente e il Vice Presidente;

2) I Probiviri hanno funzioni di controllo, possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ed esprimere, senza facoltà di voto, il loro parere consultivo e non vincolante su qualsiasi argomento, inoltre fungono da amichevoli compositori per le controversie che possono insorgere fra gli associati e fra gli associati e il Consiglio Direttivo;

3) Il Collegio dei Probiviri resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e, in caso di dimissioni o di mancanza di uno o più membri, la surroga o la sostituzione dovrà avvenire applicando, per analogia, le norme previste per il Consiglio Direttivo (Art. 15).

PRINCIPI GENERALI

Art. 23) Anno sociale ed esercizio finanziario

L'anno sociale inizia il 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è svolta l'Assemblea ordinaria dei soci e termina l'ultimo giorno del 12° mese successivo, ovvero l'ultimo giorno del mese in cui si svolgerà la successiva Assemblea ordinaria dei soci. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

Art. 24) Incompatibilità ed esclusioni

1) Non possono ricoprire cariche sociali i componenti dei Consigli Direttivi di altre Associazioni affiliate o meno ai medesimi Enti o Federazioni alle quali l'Associazione deliberasse di aderire.

2) Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

a) coloro che non siano cittadini italiani e maggiorenni;

b) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva, nel caso di affiliazione dell'A.D.I.N.A. a tali Organi.

Art. 25) Patrimonio

1) I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'assemblea dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi contributivi per rimborso spese a seguito di attività organizzate dalla Associazione; i beni patrimoniali sono costituiti dai beni materiali realizzati e/o acquistati dall'Associazione.

2) Le quote associative sono intransmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.

Art. 26) Sezioni

1) E' prevista, previa verifica da parte dell'Associazione del rispetto dei requisiti richiesti, l'istituzione di sezioni locali al fine di divulgare gli scopi sociali.

2) I requisiti di cui sopra saranno stabiliti da specifico regolamento

redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 27) Trasformazioni

L'Assemblea potrà, a maggioranza qualificata corrispondente a due terzi degli iscritti, deliberare la trasformazione dell'Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 18.02.1983 n.50.

Art. 28) Clausola Compromissoria

1) Il Collegio dei Probiviri, nel caso si trovi nell'impossibilità di risolvere amichevolmente la controversia sorta tra l'associazione ed i soci, o tra i soci medesimi, entro due mesi dall'insorgere della stessa, deve comunicarlo agli interessati e, in tal caso, le parti potranno definire la controversia attraverso la richiesta di uno specifico Collegio arbitrale composto da n.3 Arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Oristano.

2) La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 gg. dalla data di rinuncia del Collegio dei Probiviri, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

3) L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 gg. dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Oristano.

Art. 29) Scioglimento

1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta di convocazione dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci, avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione, deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2) L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà dopo il parere dell'autorità preposta in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3) La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

- FINE -

Lo Statuto e l'Atto costitutivo dell'Associazione è consultabile nel sito web: www.adinacabras.it entrando nel Link "chi siamo".